

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.7.2000

Il Sindaco

(Avv. Mario Antonietti)

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Angelamaria Casale)

STATUTO DEL COMUNE DI CAMPLI (TE)

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1

Documento primario

1. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi generali fissati dalla Legge.

2. La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola che associata, l'instaurazione di controlli tecnici e politici della società amministrata sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante di ogni attività comunale.

Art. 2

Soggetti attivi

1. Il Comune di Campoli è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio indicato con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

Art. 3

Finalità

1. Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'Ente.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune ispira la propria attività ai principi ed ai doveri sanciti nella Costituzione.

4. Obiettivi preminenti del Comune sono:

- a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
- b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
- c) il sostegno delle categorie più deboli e la promozione di tutte quelle attività indirizzate a

favorire la occupazione.

5. Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, e garantisce l'effettiva partecipazione, all'attività amministrativa, degli Enti, organizzazioni di volontariato e associazioni - senza fini di lucro, sia locali che aderenti a organismi più ampi che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà e autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione.

6. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale', adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo.

Art. 5

Sede

1. La sede legale degli Organi di Governo del Comune è fissata in Campli, nell'edificio denominato Farnese, già Palazzo del Parlamento.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1. Emblema del Comune di Campii è lo stemma raffigurante un torrione con tre torri e una porta, posto tra un ramo di alloro e uno di quercia sormontato da una corona con cinque piccoli torrioni e con la scritta Campli.

2. Insegna del Comune è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma. Il Gonfalone viene usato nelle cerimonie ufficiali e si osservano le norme del D.P.C.M. del 3 giugno 1986.

3. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con bolla del Papa Clemente VIII del 12 maggio 1600.

Art. 7

Legge fondamentale

1. Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla - legge fondamentale - è sempre riferito alla legge 8 giugno 1990 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali - e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I IL CONSIGLIO

Art. 8

Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Le competenze e le attribuzioni del consiglio Comunale sono stabilite dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali ed in particolare dall'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal presente statuto. (1)

Art. 9

Linee programmatiche di mandato

1. Entro novanta giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, e comunque entro il 30 settembre, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o dei singoli assessori, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 10

Regolamento sul funzionamento

1. Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

- a) le sedute consiliari sono distinte in ordinarie e urgenti;
- b) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione;
- c) la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo pretorio e l'affissione di apposito manifesto indicante la data e l'ora della seduta del C.C. presso S. Onofrio, Campi e Campovalano almeno 24 ore prima;
- d) le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare tra i consiglieri assegnati il sindaco;
- e) previsione del tempo massimo da dedicare, in ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
- f) previsione di tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- g) previsione delle modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2. In via transitoria e fino all'approvazione del Regolamento le norme di cui al presente articolo sono immediatamente applicabili.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può provvedere alla costituzione di commissioni consiliari con

criterio proporzionale complessivo aventi funzioni istruttorie.

2. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 12

Commissioni di ispezione, di indagine, di inchiesta e di studio

1. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di ispezione, di indagine, di inchiesta e di studio con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata della commissione.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari.

2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al sindaco allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Della composizione del gruppo deve darsi comunicazione al Sindaco.

4. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

5. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto, al sindaco, il nome del proprio capogruppo, entro trenta giorni dalla costituzione. Ove non ne venga comunicato il nome è capogruppo ad ogni effetto il consigliere che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 14

Conferenza dei capigruppo

1. È istituita la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del sindaco.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal regolamento del consiglio comunale.

legg

mag

del c

disci

azier
esple
dalla

giorn

senza
con c
dalla
consi

specifi
requis

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco.

Art. 15

I consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma del D.P.R. 16.5.1960 n. 570.

3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 16

Assenze dalla seduta

1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio.

3. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

CAPO II LA GIUNTA

Art. 17

Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da numero sei assessori.

2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini con specifica competenza e professionalità, non facenti parte del consiglio, ma in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 18

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell' amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco del segretario o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell' attuazione degli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta in particolare, nell' esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) conferisce gli incarichi professionali intuitu personae a legali e tecnici;
 - b) autorizza ad introdurre o resistere ad un' azione giudiziaria;
 - c) dispone l' accettazione di lasciti e donazioni;
 - d) nomina i componenti delle commissioni di concorso;
 - e) approva i progetti definitivi ed esecutivi;
 - f) approva le perizie di variante e suppletive;
 - g) adotta i provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo nonché quelli di riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
 - h) approva i regolamenti sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 19

Funzionamento

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, che la presiede, ogni qualvolta si renda necessario o il sindaco lo giudichi opportuno.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in via informale dalla giunta stessa.
3. La giunta delibera con l' intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati compreso il sindaco.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
5. Hanno diritto di proposta scritta alla giunta, nell' osservanza dell' art. 53 della legge fondamentale:
 - il sindaco;
 - gli assessori;
 - il segretario comunale;
 - i responsabili dei servizi.
6. Le sedute non sono pubbliche.
7. I responsabili dei servizi possono assistere alle sedute della giunta, su richiesta della stessa, al fine di fornire elementi valutativi.

C
n
a
e
f
n
p
d

8. Il Segretario procede alla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

Art. 20

Deliberazioni in via d'urgenza

1. La Giunta, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.

2. Le predette deliberazioni decadono:

- a) se non trasmesse al Comitato Regionale di Controllo entro cinque giorni dall'adozione;
- b) se non sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi.

3. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 21

Il Sindaco organo comunale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Ha la rappresentanza generale dell'ente.
3. Convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio.
4. Fissa gli argomenti nell'ordine del giorno dell'adunanza della giunta e del consiglio.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
6. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna applicando le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione.
7. Rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi anche attraverso un suo delegato.
8. Rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto.
9. Promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima seduta.
10. Promuove le conferenze di servizi e stipula gli accordi di programma.
11. Vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale.
12. Provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti.
13. Provvede, all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nel 5° comma dell'art. 36 della legge fondamentale per garantire le nomine di competenza consiliare.
14. Esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell'art. 36 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune.

Art. 22

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel 1° comma

dell' art. 38 della legge fondamentale alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza adottata è rivolta, a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, Il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l' inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell' utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d' intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 23

Delegazione del Sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento da comunicare ai capi gruppo consiliari, l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nel precedente art. 21 ai numeri 8, 9, 10, 11 e 14, in tutto o in parte, a singoli Assessori.

2. Nel rilascio delle deleghe e nel loro esercizio è da tenere presente il principio per cui spettano agli assessori i poteri di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.

4. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai Capigruppo consiliari nonché al Prefetto.

5. Oggetto della delega di cui ai commi precedenti può essere anche la sovrintendenza dei servizi di competenza statale attribuita dal Sindaco ufficiale di governo.

6. L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al 2° comma dell' art. 38 della legge fondamentale non è delegabile. Compete al Sindaco o, in sua mancanza o impedimento a chi lo sostituisce legalmente.

CAPO IV

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Art. 24

Modalità particolari

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 25

Requisiti del vicesindaco e degli assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di vicesindaco o assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta parenti in linea retta di

primo grado o, sino al secondo grado, in linea collaterale anche se affini.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con le modalità, le condizioni e gli effetti di cui all' art. 37 della legge fondamentale.

2. Nel caso di inosservanza da parte del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale al fine di discutere, con priorità su qualsiasi argomento già all'ordine del giorno, la mozione di sfiducia non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, il Segretario comunale riferisce al Prefetto il quale attiva i poteri sostitutivi previsti dal 4° comma dell'art. 36 della legge fondamentale.

Art. 27

Cessazione del singolo assessore

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 28

Assessore anziano

1. L' assessore anziano svolge le funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo e del vicesindaco.

2. L' anzianità dell' assessore è determinata dall' anzianità di età.

CAPO V DELLE ADUNANZE

Art. 29

Contrasto di interessi ed astensione

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del Consesso quando il contrasto di interessi è manifesto, e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 30

Della diserzione

1. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questo

venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il Segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.

Art. 31

Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti.

2. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta, ad eccezione degli argomenti di motivata urgenza.

Art. 32

Sostituzione del Segretario

1. Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale trattandosi di questioni nelle quali egli o i suoi parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio, o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.

2. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente per l'oggetto sul quale il Segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.

Art. 33

Disciplina delle adunanze

1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.

3. Può nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 34

Delle votazioni

1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

2. Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.

3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.

4. Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

5. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o di questo statuto, o di regolamento.

1
previs
2
singol
3
sottop
depos.
di esar
4
5
valuta
discus
6
prezzo
nella :
atto d
intere
ragior
motiv
del p
istituz
dei lo
esecu
discre

Art. 35

Dei regolamenti

1. Il consiglio e la giunta adottano i regolamenti di rispettiva competenza nelle materie previste dalla legge e dallo statuto.

2. I regolamenti sono votati nel loro complesso. Eventuali emendamenti vengono votati singolarmente.

3. I regolamenti edilizi, di igiene, polizia urbana, polizia rurale e le loro variazioni, sono sottoposti alla discussione del Consiglio soltanto dopo che lo schema proposto sia stato depositato per 15 giorni presso gli uffici del settore pertinente, con facoltà per chiunque residente di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali, fare proposte scritte di modifiche ed aggiunte

4. Il deposito deve essere opportunamente pubblicato in anticipo.

5. Copia del materiale pervenuto è rimesso alla Giunta ed ai capigruppo consiliari, con le valutazioni dell'ufficio competente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione della proposta del regolamento.

6. Il comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali vigenti, consegnando copie al prezzo di puro costo.

Art. 36

Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali. Esso è collocato nella sede comunale. Deve essere di facile accesso e consultazione.

CAPO VI
DELLE DELIBERAZIONI

Art. 37
Pareri obbligatori

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti l'impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

Art. 38

Conflitto di interessi nei pareri

1. I responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il comune, le sue istituzioni e le sue aziende o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3. Nei casi in cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio.

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39

Associazionismo e consulta

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale su base di quartiere o di frazione garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.

2. Particolare attenzione sarà riservata alle associazioni dei disabili.

3. I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento del decentramento e della partecipazione che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:

a) limitare la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti,

b) precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a finalità corporative o utilitaristiche personali;

e) indicare il riferimento istituzionale delle libere associazioni;

d) costituire organismi a livello comunale e per settore di pubblici interessi generali, aventi finalità consultive per gli amministratori ed i dirigenti del settore, composte dai rappresentanti legali delle associazioni annesse alla partecipazione ed aventi finalità proprie rientranti nel settore;

e) prevedere che tali organismi, che prendono la denominazione di consulte, assumano quale metodo di lavoro quello della contemporanea doppia convocazione per riservare la prima alla illustrazione delle questioni e la seconda alla discussione e formulazione dei pareri;

f) garantire l'autoconvocazione delle consulte sulla base di richiesta proveniente da almeno 1/3 del membri;

g) individuare i centri comunali di partecipazione nei seguenti quartieri o frazioni:

1) Campovalano;

2) Campli;

3) S. Onofrio;

i) la previsione nel bilancio comunale di un capitolo di spesa con cui fronteggiare gli oneri relativi.

Art. 40

Consultazioni popolari

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti.

3. Il regolamento del decentramento e della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinvio del Consiglio Comunale.

Art. 41

Referendum

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale, le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a) norme statutarie;
- b) tributi comunali;
- c) tariffe dei servizi pubblici;
- d) bilanci comunali.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di:

- a) un numero di cittadini elettori non inferiore a 1.200 iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto e comunque entro mesi sei dalla decisione consiliare di ammissione.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

6. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio Comunale in numero pari ad almeno il 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.

8. Qualora l'oggetto del referendum venga accolto dal Consiglio comunale il Referendum non viene più svolto,

9. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 42

Operatività del referendum consultivo

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

3. Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatesi nei contrapposti risultati complessivi.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 43

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto e indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli articoli 5, ultimo comma, 7, 8, 9, 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

Art. 44

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. I cittadini del comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme dell'apposito regolamento le quali dovranno comunque riguardare:

- a) la disciplina per l'individuazione del responsabile di ciascun tipo di procedimento;
- b) le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;
- c) l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle loro associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;
- d) la disciplina dell'accesso delle strutture e ai servizi del comune tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative;
- e) la tutela, del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'Ente, consistenti in ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni formata dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
- f) la disciplina del rilascio delle copie al puro prezzo di costo;
- g) l'indicazione delle materie in cui il Sindaco ha facoltà, con proprio decreto motivato, di inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa;
- h) l'esecuzione da diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari.

Art. 45

Diritto di istanza e di reclamo

1. I cittadini residenti singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per chiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. Alle istanze è data comunque risposta scritta, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. L'ufficio segreteria cura la tenuta del registro reclami, sollecita l'evasione, riferisce sulle inadempienze.

Art. 46

Diritto di petizione e proposta

1. Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo del 10%, al Consiglio comunale, alla Giunta, per richiedere, motivando,

l'assunzione o il cambiamento di diritti operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia, comunque caratteristica di rilevanza cittadina o circoscrizionale esclusa la materia tributaria.

2. I documenti di cui sopra, una volta istruiti al sensi degli arti. 52 e 53 della legge fondamentale, sono comunque sottoposti entro trenta giorni al Consiglio comunale o Giunta municipale secondo le rispettive competenze, avvenendone il primo firmatario.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 47

Istituzione del difensore civico

1. L'istituzione del difensore civico è finalizzata a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle sue, aziende, istituzioni e società di capitale a prevalente partecipazione comunale.

2. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo di cui all' art. 17, comma 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il difensore civico interviene direttamente presso gli organi di governo del comune, il sindaco e i responsabili dei servizi, a seconda delle rispettive competenze, nonché presso gli omologhi organi delle istituzioni, delle aziende speciali e delle società di capitale a prevalente partecipazione comunale, per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività della assunzione di decisioni od atti in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant' altro incida nel buon andamento e nell' imparzialità dell' amministrazione, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti.

4. L'attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle società di capitale non rientra nell'azione del difensore civico,

5. Qualora il difensore civico rilevi abusi, irregolarità e ritardi, li segnala all'organo responsabile, informandone il Sindaco qualora si tratti del Segretario o dei responsabili dei servizi.

6. Allorché il difensore civico rilevi difformità di trattamento dei cittadini a fronte di situazioni omogenee ovvero evidenti violazioni delle norme di buona amministrazione, ne fa relazione all'organo di governo competente e comunque sempre al Consiglio comunale per conoscenza.

7. In ogni circostanza, il difensore civico correda le sue segnalazioni con le proposte, i suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.

8. Il difensore civico ha il diritto di avere dai responsabili degli uffici comunali, delle istituzioni e delle aziende, copia di ogni atto e documento ancorché coperto da riserva verso il pubblico e di acquisire direttamente ogni informazione e notizia che gli sia utile per l'espletamento del mandato.

9. I responsabili dei servizi sono esonerati dal rispetto del segreto d'ufficio e tenuti a corrispondere direttamente e sollecitamente alle richieste.

10. Qualora la richiesta del difensore civico non sia evasa nel termine di dieci giorni, essa, viene rinnovata con la fissazione di un termine fisso, scaduto il quale inutilmente, il difensore civico deve segnalare l'inadempienza al Sindaco e al Segretario, a seconda dei casi, per l'inizio del procedimento disciplinare a carico dei responsabili.

11. Il difensore civico e tutti i componenti del suo ufficio sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 48

Relazioni periodiche

1. Il difensore civico redige ogni trimestre una relazione schematica degli interventi effettuati, distinguendo quelli su richiesta di parte e indicando il risultato degli interventi o la fase procedimentale degli stessi. Sono omessi i riferimenti nominativi alle persone. Tale relazione è inviata obbligatoriamente al Consiglio comunale e pubblicata nell'albo pretorio.

Art. 49

Nomina de difensore civico

1. Il difensore civico è eletto in seduta pubblica ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se l'elezione non avviene nella prima seduta, viene ripetuta nel corrispondente giorno della settimana successiva, senza la necessità di convocazione sino all'elezione. Dopo la terza votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

2. Non possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che:

- a) non siano in possesso, quale titolo di studio minimo, del diploma di scuola media superiore, e dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale e non abbiano acquisito documentata esperienza nella pubblica amministrazione;
- b) siano titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo e secondo grado;
- c) siano membri del Comitato Regionale di controllo sugli atti degli enti locali;
- d) siano titolari di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato;
- e) stiano direttamente interessati a qualsiasi tipo di commercio, industria o servizio; f) non abbiano la residenza effettiva e continuativa nel comune.

Art. 50

Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina e può essere confermato una volta soltanto.

2. La nomina del successore deve aver luogo prima di due mesi dalla scadenza del mandato in modo da garantire la continuità dell'azione dell'organo.

3. Qualora al momento della scadenza dell'organo il Consiglio comunale sia in periodo di rinnovo, la funzione del difensore è prorogata sino al termine del mese successivo a quello in cui si è proceduto alla nomina del successore che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Art. 51

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Le relazioni trimestrali del difensore civico e le sue segnalazioni sono sottoposte a discussione nel Consiglio comunale dopo essere state rimesse in copia, a cura della segreteria comunale, a tutti i capigruppo consiliari.

2. La discussione si conclude con la formulazione degli indirizzi necessari ad eliminare stabilmente gli inconvenienti segnalati dal difensore civico, se attengono a questioni strutturali o permanenti.

3. Il difensore civico può essere revocato per inadempienza alle sue funzioni con motivata delibera consiliare assunta in seduta segreta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. È dichiarato decaduto nel caso si conoscano o si realizzino dopo la nomina, situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, previa contestazione e con la procedura di cui ai commi 4° e

seguenti dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 52

Dotazione organica

1. L'ufficio del difensore civico è un organo comunale che gode di autonomia organizzativa ed operativa alle dirette dipendenze del difensore civico.

2. Il Consiglio comunale stabilisce con proprio atto la dotazione organica del personale per l'ufficio del difensore civico.

3. Nel bilancio comunale appositi capitoli di spesa prevedono gli stanziamenti necessari per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Art. 53

Competenze economiche

1. Al difensore civico compete un'indennità di funzione nella misura che verrà determinata all'atto della sua nomina.

TITOLO IV

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I

COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 54

Collaborazione fra comuni e province

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della norma contenuta al 6° comma dell'art. 15 della legge fondamentale, ai piani territoriali di coordinamento della provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.

2. Il Consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente individuati, per gli effetti della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 14 della legge fondamentale, le proposte da avanzare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione ed indica alla provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando.

3. Il comune può avvalersi dell'assistenza tecnico-amministrativa della provincia da disciplinare mediante convenzione.

Art. 55

Collaborazione fra enti locali

1. Il comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i comuni contermini, con la provincia, con la comunità montana, con la camera di commercio, l'università e gli altri enti territoriali e sopracomunali, quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai

cittadini.

Art. 56

Forme di collaborazione

1. Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 24 e 25 della legge fondamentale con l'osservanza per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2° e 50 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato dall'art. 15 di questa stessa legge.

Art. 57

Obblighi di riferire al Consiglio

1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

2. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del conio consuntivo annuale dell'ente partecipato.

Art. 58

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il comune può delegare alla comunità montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 59

Conferenza dei servizi

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art. 27 della legge fondamentale, costituiscono un modo ordinario per il nostro comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

2. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.

CAPO II

L'ISTITUZIONE

Art. 60

Definizione

1. L'istituzione costituisce un organo strumentale del comune diretto all'esercizio di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e contabile nell'ambito delle norme di cui all'art. 23 della legge fondamentale e di questo statuto.

2. Le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, l'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento dei beni immobili e mobili e di personale e quant'altro necessario per disciplinare il funzionamento dell'organo, sono determinate dall'apposito regolamento che deve garantire l'autonomia gestionale dell'istituzione, l'esercizio sulla stessa vigilanza dell'ente, la verifica dei risultati di gestione e l'osservanza dell'obbligo del pareggio tra i costi, i ricavi e i trasferimenti.

3. Gli atti deliberativi del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla Giunta municipale entro cinque giorni dalla adozione.

4. La Giunta qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge di norme statutarie o degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio comunale, li rinvia per adeguarsi. In mancanza l'ano è annullato con deliberazione della Giunta. Il regolamento fissa i termini perentori.

Art. 61

Organi

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è costituito da cinque membri di cui almeno tre scelti tra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano i requisiti per la nomina a consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unità.

2. Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del comune oppure siano già rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 62

Nomina degli organi

1. Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale il sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione nonché all'individuazione del direttore.

2. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il presidente, nella prima seduta.

Art. 63

Revoca degli amministratori

1. Alla revoca del Presidente e dei membri, provvede il sindaco, su proposta dell'assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

2. Con lo stesso atto il sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

Art. 64

Finanziamenti

1. Il Consiglio prima di esaminare il bilancio preventivo del comune definisce su proposta

del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale dell'istituzione, determinando l'entità dei trasferimenti.

2. Il bilancio dell'istituzione è allegato al bilancio comunale.

Art. 65

Contabilità

1. L'istituzione, seguendo le direttive della ragioneria centrale, pone in essere una propria contabilità economica-finanziaria che viene gestita da organi periferici della ragioneria centrale stessa.

2. I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale che diviene parte integrante del rendiconto generale del comune.

Art. 66

Controllo dei revisori

1. I revisori dei conti del comune hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo, nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conio consuntivo del comune, alla attività dell'istituzione esprimendo nei confronti di essa eventuali rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l'efficienza della stessa.

Art. 67

Istituzioni da realizzare

1. I servizi sociali, culturali e turistici potranno essere esercitati a mezzo di istituzioni anche di volontariato, con emanazione degli appositi regolamenti, nell'osservanza delle norme contenute nell'art. 23 della legge fondamentale e di quelle statutarie.

2. Particolare attenzione sarà riservata alla occupazione, anche mediante l'emanazione di un osservatorio a livello comunale.

CAPO IV L'AZIENDA SPECIALE

Art. 68

Definizione

1. L'azienda speciale, ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è retta dalle norme contenute nell' art. 23 della legge fondamentale, negli articoli seguenti e nel proprio statuto.

Art. 69

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento dell'azienda e sull'azione del direttore.

Art. 70

Consiglio di amministrazione

1. Nello statuto dell'azienda sono fissati, tenendosi conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in numero dispari e comunque non superiore a cinque, compreso il presidente, e il numero dei membri supplenti da individuare in relazione a quello dei membri effettivi.

2. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienze e competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.

3. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Art. 71

Il direttore

1. Il direttore ha la responsabilità dell'intera attività gestionale e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio comunale e delle decisioni del Consiglio di amministrazione.

2. Rappresenta l'azienda in giudizio, attrice o convenuta, quando si tratta di questioni connesse all'ordinaria gestione dell'azienda.

3. È nominato per concorso pubblico, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica cinque anni ed è confermabile.

Art. 72

Modalità di revoca degli amministratori

1. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

2. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dall'elezione del nuovo consiglio.

Art. 73

Ordinamento e funzionamento

1. Nell'ambito della legge fondamentale e delle norme contenute in questo statuto l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dallo statuto aziendale e dai regolamenti organizzativi aziendali.

Art. 74

Approvazione degli atti fondamentali dell'azienda

1. L'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda è di spettanza della Giunta.
2. Il comune si dota di un apposito servizio per provvedere all'istruttoria delle proposte di approvazione degli atti fondamentali che sono individuati nello statuto aziendale.
3. La responsabilità dell'istruttoria compete al responsabile del servizio.
4. La vigilanza viene esercitata secondo le modalità indicate nello statuto aziendale che deve prevedere anche la funzione ispettiva dei

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 75

Funzioni

1. Il segretario comunale, funzionario pubblico, dipendente dell'agenzia prevista dall'art. 17 della legge 127/97 e dal D.P.R. 465/97, è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

2. Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all'art. 17, comma 17, L. 127/97, al segretario comunale spetta:

- a) la sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei servizi;
- b) il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente;
- c) l'attribuzione del trattamento economico ai capi settore;
- d) la presidenza del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno;
- e) la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura dei posti apicali,
- f) la presidenza della conferenza di servizio;
- g) la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
- h) la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei servizi.

3. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del Capo dell'Amministrazione.

Art. 76

Vicesegretario vicario

1. Il comune ha un vicesegretario che svolge, in modo immediato, le funzioni vicarie del Segretario in caso di sua vacanza, assenza o impedimento, coadiuva, il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI

Art. 77

Ordinamento del personale

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

- esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- avvicendamento programmato del personale nell'ambito delle professionalità;
- istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
- responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello.

Art. 78

Norme di organizzazione

1. L'organizzazione del comune si ispira ai seguenti principi:
- a) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del sindaco, approvate dal consiglio.
 - b) La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e ss. della legge 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
 - c) La struttura è organizzata per settori a fini omogenei.
 - d) L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.
 - e) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 79

Disciplina dello status del personale e degli uffici

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzioni agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

TITOLO VI

FINANZA COMUNALE

Art. 80

Autonomia finanziaria

1. La collettività comunale auspica che il legislatore nazionale, in attuazione alla riserva ed ai principi posti dall'art. 54 della legge fondamentale, operi sollecitamente per costruire l'autonomia finanziaria dei comuni e delle province mediante:

- a) la dotazione di risorse cene in ordine ai trasferimenti statali;
- a) il riconoscimento di una adeguata e duratura potestà impositiva autonoma;
- b) il conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente;
- c) il rispetto da parte del legislatore regionale del vincolo finanziario di cui all'ultimo comma dell'art. 54 già richiamato;
- d) il rispetto da parte del legislatore nazionale del vincolo finanziario di cui al 3 comma dell'art. 10 della legge fondamentale.

Art. 81

Gestione dei beni comunali

1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

2. Pertanto si assumono, quali criteri di gestione, quelli di seguito indicati:

- a) l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;
- b) l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione del beni immobili e mobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale nonché, in sede consultiva, della relazione dei revisori dei conti e di quella della Giunta sul rendiconto annuale;
- c) i beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso ed all'entità ricavabile, possono essere alienati.

3. Il ricavato è destinato al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e del patrimonio dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.

4. I terreni soggetti ad uso civico sono disciplinati dalle leggi speciali che regolano la materia.

5. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

TITOLO VII

CONTABILITÀ COMUNALE

Art. 82

Finanza e contabilità

I. L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 83

Ordinamento della contabilità

1. Per quanto riguarda la contabilità comunale si fa riferimento agli artt. 54, 55 e 57 della legge 142 dell'8.06.1990 ed al regolamento di contabilità del comune.

TITOLO VIII

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 84

I rapporti patrimoniali

1. I rapporti giuridico patrimoniali saranno regolati dall'art. 56 della legge n. 142 dell'8.06.1990 e dall'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Modifica dello Statuto

1. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta, qualsiasi Consigliere.

2. L'approvazione di qualsiasi modificazione ai testo dello statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all' art. 4, comma 3° della legge fondamentale, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l' immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

Art. 86

Pubblicità dello Statuto

1. Questo Statuto oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nel 4° comma dell' art. 4 della legge fondamentale deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del comune.

2. Ai cittadini che completino il ciclo dell' istruzione obbligatoria e consegnata gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

Art. 87

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all' albo pretorio del Comune.

(1) Art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142:

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta del segretario o di altri funzionari;

†

m) *la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.*

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

statuto e dal regolamento comunale di organizzazione.

7. Rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi anche attraverso un suo delegato.

8. Rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto.

9. Promuove davanti all' autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima seduta.

10. Promuove le conferenze di servizi e stipula gli accordi di programma.

11. Vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale.

12. Provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio

Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti.

13. Provvede, all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nel 5° comma dell'art. 36 della legge fondamentale per garantire le nomine di competenza consiliare.

14. Esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell' art. 36 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all' espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune.

All' art. 18 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l' inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell' utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d' intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

L' art. 19 è abrogato.

Il testo dell' art. 21 è sostituito dal seguente:

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Dopo l' art. 21 è inserito il seguente:

Art. - Requisiti del vicesindaco e degli assessori -

1. I soggetti chiamati alla carica di vicesindaco o assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta parenti in linea retta di primo grado o, sino al secondo grado, in linea collaterale anche se affini.

Gli artt. 22 e 23 sono abrogati.

L' art. 24 assume la nuova denominazione : - Mozione di sfiducia -

Il testo dell' art. 25 sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Dopo l' art. 25 è inserito il seguente

Art. - Assessore anziano -

1. L' assessore anziano svolge le funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo e del vicesindaco.

2. L' anzianità dell' assessore è determinata dall' anzianità di età.

L' art. 26 assume la nuova denominazione: - Contrasto di interessi ed astensione -

L' art. 58 è abro

Il comma 3 dell' art. 28 è abrogato.

Gli artt. 62, 63

Il comma 1 dell' art. 29 è sostituito dal seguente:

Il testo dell' ar

1. Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale trattandosi di questioni nelle quali egli o i suoi parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio, o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.

1. Il Con
tra i componen
nomina a con
unità.

I commi 6 e 7 dell' art. 31 sono abrogati.

2. Non
assessore del
istituzioni.

Il comma 1 dell' art. 32 è sostituito dal seguente:

Il testo dell' ar

Il consiglio e la giunta adottano i regolamenti di rispettiva competenza nelle materie previste dalla legge e dallo statuto.

1. Sulla b
di amministra

Il comma 2 dell' art. 32 è sostituito dal seguente:

I regolamenti sono votati nel loro complesso. Eventuali emendamenti vengono votati singolarmente.

2. Il consi

Il comma 6 dell' art. 32 è abrogato.

Il testo dell' ar

Il testo dell' art. 34 è sostituito dal seguente:

1. Alla r
controllo del s

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti l'impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Il testo dell' ar

2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

1. Nello
questa affidat
non superiore
a quello dei n

3. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

2. Il pre
che hanno i r
amministrativ

Gli artt. 35 e 36 sono abrogati.

3. Entra

Al comma 1 dell' art. 37 le parole "In osservanza all'atto 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, articolo la cui vigenza è stata confermata dall' art. 64 lett. e della legge fondamentale, il segretario ed" sono soppresse.

4. Non
consiglio cor
nonché color
amministrato
concorrenti o

Il comma 3 dell' art. 42 è abrogato.

L' art. 76 è at

Gli artt. 43 e 44 sono abrogati.

Il testo dell' a

Al comma 1 lettera g) dell' art. 45 le parole "è facoltizzato con proprio decreto motivato, ad" sono sostituite dalle seguenti: "ha facoltà con proprio decreto motivato, di".

1. Il d
raggiungimen
e delle decisi

Al comma 1 dell' art. 47 le parole da "e delle circoscrizioni" fino a "partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo del 10% degli iscritti nelle liste elettorali".

2. Rapp
all'ordinaria

All' art. 48 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo di cui all' art. 17, comma 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. E no
cinque anni

Al comma 1 dell' art. 50 le parole da "Entro" fino a "civico" sono sostituite dalle seguenti: "Il difensore civico è eletto".

Il testo dell

Il comma 2 dell' art. 57 è abrogato.

L' art. 58 è abrogato.

Gli artt. 62, 63 e 64 sono abrogati.

Il testo dell' art. 66 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è costituito da cinque membri di cui almeno tre scelti tra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano i requisiti per la nomina a consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unità.

2. Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del comune oppure siano già rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il testo dell' art. 67 è sostituito dal seguente:

1. Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale il sindaco provvede alla nomina dell' intero consiglio di amministrazione nonché all' individuazione del direttore.

2. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il presidente, nella prima seduta.

Il testo dell' art. 68 è sostituito dal seguente:

1. Alla revoca del Presidente e dei membri, provvede il sindaco, su proposta dell' assessore delegato al controllo del settore in cui l' istituzione opera.

2. Con lo stesso atto il sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

Il testo dell' art. 75 è sostituito dal seguente:

1. Nello statuto dell'azienda sono fissati, tenendosi conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in numero dispari e comunque non superiore a cinque, compreso il presidente, e il numero dei membri supplenti da individuare in relazione a quello dei membri effettivi.

2. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienze e competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.

3. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all' unità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l' azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell' azienda speciale.

L' art. 76 è abrogato.

Il testo dell' art. 77 è sostituito dal seguente:

1. Il direttore ha la responsabilità dell' intera attività gestionale e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio comunale e delle decisioni del Consiglio di amministrazione.

2. Rappresenta l'azienda in giudizio, attrice o convenuta, quando si tratta di questioni connesse all'ordinaria gestione dell'azienda.

3. È nominato per concorso pubblico, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica cinque anni ed è confermabile.

Il testo dell' art. 78 è sostituito dal seguente:

1. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

2. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dall'elezione del nuovo consiglio.

L' art. 81 è abrogato.

Il testo dell' art. 82 è sostituito dal seguente:

1. Il segretario comunale, funzionario pubblico, dipendente dell' agenzia prevista dall' art. 17 della legge 127/97 e dal D.P.R. 465/97, è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

2. Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell' azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all' art. 17, comma 17, L. 127/97, al segretario comunale spetta:

- a) la sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei servizi;
- b) il parere sulla nuova dotazione organica dell' ente;
- c) l' attribuzione del trattamento economico ai capi settore;
- d) la presidenza del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno;
- e) la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura dei posti apicali,
- f) la presidenza della conferenza di servizio;
- g) la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
- h) la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei servizi.

3. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell' ambito di quelle proprie del Capo dell' Amministrazione.

Il comma 2 dell' art. 83 è abrogato.

Prima dell' art. 84 sono inseriti i seguenti:

Art. - Ordinamento del personale -

1. L' ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;

organizzazione della struttura relazionante con l' esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l' ausilio dell' informatica;

avvicendamento programmato del personale nell' ambito delle professionalità;

istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;

responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;

valutazione annuale dell' attività prestata ad ogni livello.

Art. Norme di organizzazione

1. L' organizzazione del comune si ispira ai seguenti principi:

a) L' attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del

Il testo d

L' art. 85

I commi

L' art. 93

Il testo d
1. L.

2) Appro
numerazi

Parere di
Il
(Dott.s

Dua

sindaco, approvate dal consiglio.

- b) La gestione amministrativa dell' Ente è attribuita ai responsabili dei servizi, ai sensi dell' art. 51, commi 2 e ss. della legge 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
- c) La struttura è organizzata per settori a fini omogenei.
- d) L' organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell' attuazione degli indirizzi dati.
- e) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il testo dell' art. 84 è sostituito dal seguente:

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l' ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzioni agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

L' art. 85 è abrogato.

I commi 1 e 2 dell' art. 91 sono abrogati.

L' art. 93 è abrogato.

Il testo dell' art. 94 è sostituito dal seguente:

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all' albo pretorio del Comune.

2) Approvare l' allegato "Statuto del Comune di Campi" nel testo modificato ed integrato e con la numerazione aggiornata (Allegato "A").


Parere di regolarità tecnica: Favorevole


Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Angelamaria Casale)


Angelamaria Casale


Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Mario Antonietti


Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angelamaria Casale


Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 01 AGO, 2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angelamaria Casale


Dalla Residenza Municipale, 01 AGO, 2000
